

Regolamento per la vigilanza sugli alunni

Premessa

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato maggiorenne .

In ogni caso i minori, se non riconsegnati ai genitori/tutori o a adulti da costoro appositamente delegati, permangono in un luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico e comunque fino al momento in cui non siano riconsegnati ad un adulto autorizzato.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica; inoltre assicurano la vigilanza sugli alunni in tutti i casi in cui non sia presente personale docente (ad. es., negli spazi comuni, all'inizio o al termine delle lezioni, durante l'intervallo, nel caso di momentaneo allontanamento del docente dall'aula per valide necessità, ecc.).

Art.1 Entrata degli alunni

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

Il portone della scuola o i cancelli esterni, se presenti, vengono aperti a partire da 5 minuti prima del suono della campana per consentire l'entrata a alunni e insegnanti ed anche ai genitori quando ricorre il caso. I cancelli e le porte sono richiusi 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico (ivi comprese le pertinenze) in ore diverse da quelle dell'orario scolastico. In ogni caso, in mancanza di personale scolastico in loco per accogliere gli alunni in ingresso, i genitori non debbono lasciare soli gli alunni all'interno delle pertinenze della scuola, ma attendere che l'alunno sia preso in consegna dal personale scolastico stesso (ATA o docente).

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.

In caso di tempo particolarmente inclemente o altre particolari situazioni generali (ad es. sciopero accertato dei mezzi di trasporto) a partire da 5 minuti prima del suono della campanella è permesso agli alunni di accedere nell'androne (o altro luogo indicato dal fiduciario di plesso) della scuola dove rimangono sotto la sorveglianza del personale preposto.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula accompagnati dal docente della prima ora; in ogni caso di ritardo del docente, gli alunni rimarranno nell'androne della scuola o in altro luogo idoneo sotto la vigilanza del collaboratore scolastico. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo, nell'orario previsto per l'ingresso nell'edificio scolastico, accolti dal personale scolastico preposto, salvo diversa soluzione concordata con il Comune di competenza.

In caso di sciopero o di assemblea sindacale verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico presenti a scuola, i quali, in caso di sciopero, effettueranno attività di mera sorveglianza.

Art. 2 La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche (anche quando è presente un docente esterno o un esperto esterno o durante le uscite in orario curricolare) e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio e al collaboratore scolastico preposto al piano.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (per punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi dove si verificassero ritardi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente di una classe, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4 La vigilanza degli alunni durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo mensa

L'intervallo-ricreazione, della durata di 10/15 minuti ed intercorrente, di norma, tra la fine della II ora e l'inizio della III ora di lezione e comunque in base all'orario delle lezioni, deve svolgersi negli spazi idonei, interni o esterni, del plesso scolastico. In caso di maltempo l'intervallo-ricreazione si svolgerà nelle aule, nel corridoio antistante l'aula, o in uno spazio interno idoneo.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio. Gli alunni di ciascuna classe sono sorvegliati dal docente in servizio in quella classe durante l'intervallo-ricreazione. Nel caso in cui l'intervallo-ricreazione preveda la presenza di più classi in spazi comuni, ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, le classi saranno sorvegliate dai docenti in servizio e dai collaboratori scolastici, in maniera che tutti gli alunni siano visibili dal personale scolastico (docente o ATA).

Spetta ai collaboratori in turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza, secondo le previsioni del protocollo di vigilanza Collaboratori, e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione sono di norma consentite solo per recarsi ai servizi igienici, per un tempo limitato e per singolo alunno. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy, o del personale con incarico di assistenza per gli alunni con disabilità per bisogni a questi collegati.

Le stesse disposizioni, ove compatibili, sono vevole anche per il periodo della mensa e del dopo mensa.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti

possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno e collaborerà con i docenti affinché l'uscita avvenga in modo ordinato e soprattutto **in sicurezza**

Art. 6 La vigilanza degli alunni con disabilità

La vigilanza sui minori con disabilità psichica grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dall'assistente all'autonomia assegnato dal Comune o da un collaboratore scolastico.

Art. 7 Uscita degli alunni da scuola

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore/tutore o da un adulto da costoro appositamente delegato.

All'inizio dell'anno scolastico l'Ufficio di Segreteria, tramite i docenti fiduciari di plesso, provvede ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone dovranno essere maggiorenni per ritirare gli alunni. L'Ufficio, tramite i docenti fiduciari di plesso, provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie perché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I genitori/tutori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

In caso di ritardo della persona addetta al ritiro, l'insegnante solleciterà telefonicamente il genitore. Nel caso in cui i genitori non fossero reperibili, l'insegnante potrà affidare al bambino al collaboratore scolastico che continuerà a cercare di rintracciare il genitore/tutore/adulto autorizzato. Nel caso in cui, dopo un'ora, l'irreperibilità dei genitori/tutori/adulti autorizzati permanga, il collaboratore scolastico avviserà il Dirigente scolastico o il docente fiduciario di plesso, che contatterà l'autorità di pubblica sicurezza al quale l'alunno verrà consegnato e che provvederà alla ricerca degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus sono affidati all'incaricato comunale. Gli alunni che usufruiscono, su iniziativa dei genitori, di un servizio mensa extrascolastico (comunale o privato) sono affidati al personale incaricato del servizio mensa stesso.

Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici; solo eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente.

È prevista la possibilità che i genitori dei minori di 14 anni ne autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza; l'autorizzazione deve essere formalizzata su modulistica a disposizione negli Uffici e vidimata dal dirigente scolastico o suo delegato.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente provvede ad assegnare gli

insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un ulteriore accompagnatore fino a due alunni disabili, su parere vincolante del consiglio di classe.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto già previsto dal Regolamento Interno e di Disciplina generale vigente in questo Istituto.

Le regole generali sulla vigilanza potranno essere specificate attraverso un'apposita circolare illustrativa e dai protocolli di vigilanza specifici, destinati ai docenti e ai collaboratori scolastici.